



Documentazione

Data 15 febbraio 2011

Le esigenze per l'assistenza amministrativa in questioni fiscali devono essere adeguate

L'identificazione del contribuente e del detentore dell'informazione è una condizione indispensabile di concessione dell'assistenza amministrativa. Nella maggior parte dei casi l'identificazione avviene mediante indicazione del nome e dell'indirizzo. Ai fini dell'identificazione devono poter essere autorizzati altri mezzi. La presente documentazione fornisce una sintesi della politica in ambito di assistenza amministrativa, delle convenzioni di doppia imposizione e dei passi ulteriori.

Assistenza amministrativa secondo lo standard dell'OCSE

In considerazione dell'evoluzione a livello internazionale, il Consiglio federale ha deciso il 13 marzo 2009 la ripresa da parte della Svizzera dello standard dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa internazionale ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. In questo modo la Svizzera ha levato la riserva che aveva espresso in merito a questa disposizione. Per attuare la propria politica in ambito di assistenza amministrativa il Consiglio federale aveva stabilito i seguenti parametri di riferimento, che in linea di massima permangono:

- limitazione dell'assistenza amministrativa ai casi singoli e quindi nessuna «fishing expedition» (ricerca indiscriminata di informazioni);
- limitazione dello scambio di informazioni alle richieste concrete e motivate;
- tutela delle garanzie costituzionali;
- soluzioni transitorie corrette;
- limitazione alle imposte che rientrano nel quadro della convenzione;
- applicazione del principio di sussidiarietà conformemente al modello di convenzione dell'OCSE;
- disponibilità all'eliminazione delle discriminazioni;
- divieto di retroattività;

Documentazione

- level playing field con altre piazze finanziarie (medesime condizioni per tutti gli Stati e Territori).

Attuazione della politica di assistenza amministrativa

L'attuazione della politica di assistenza amministrativa avviene nel quadro delle convenzioni bilaterali di doppia imposizione (CDI). La Svizzera ha finora negoziato oltre 30 CDI secondo lo standard del modello di convenzione dell'OCSE. Si tratta in particolare delle seguenti convenzioni:

Convenzioni in vigore	Convenzioni pendenti in Parlamento	Convenzioni firmate	Convenzioni parafate
Austria (dal 1° marzo 2011)	Canada	Corea del Sud	Emirati Arabi Uniti
Danimarca	Germania	Hong Kong	Irlanda
Finlandia	Giappone	Slovacchia	Malta
Francia	Grecia		Oman
Gran Bretagna	India		Romania
Lussemburgo	Kazakistan		Singapore
Messico	Paesi Bassi		Svezia
Norvegia	Polonia		
Qatar	Turchia		
Spagna (clausola della nazione più favorita)	Uruguay		
USA (approvata dalle Camere federali, ma non ancora in vigore)			

Adeguamento delle esigenze poste alle domande di assistenza amministrativa

Le disposizioni relative alle CDI che recano una clausola di assistenza amministrativa devono essere adeguate in maniera che le esigenze poste alle domande di assistenza amministrativa non impediscano uno scambio efficace di informazioni. Per questo motivo le convenzioni sono interpretate nel senso che la domanda estera di assistenza amministrativa che non costituisce una «fishing expedition» è soddisfatta anche se l'accertamento dell'identità della persona interessata è effettuato con mezzi diversi dal nome e dall'indirizzo oppure se lo Stato

Documentazione

richiedente non conosce il nome e l'indirizzo del detentore dell'informazione (tenuto conto dei principi di proporzionalità e di praticabilità). Una disposizione corrispondente dovrebbe essere inserita in tutte le CDI.

Non sono in discussione lo scambio spontaneo di informazioni tra autorità fiscali, né lo scambio automatico di informazioni. Si rimane all'informazione su domanda nel singolo caso.

Adeguamenti delle convenzioni

Gli adeguamenti delle CDI si trovano in fasi diverse. Nell'ambito dei negoziati in corso e futuri in vista della revisione di CDI esistenti o della conclusione di nuove CDI con Stati esteri sarà inserita una disposizione corrispondente allo standard dell'OCSE.

Nel caso degli Stati con i quali è già stata firmata, ma non ancora ratificata una CDI, la disposizione concernente l'assistenza amministrativa può essere precisata nella CDI nel quadro di una procedura amichevole o di uno scambio diplomatico di note. Il Consiglio federale ha presentato alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) una proposta di riesame delle deliberazioni sulle 10 convenzioni pendenti (Canada, Germania, Giappone, Grecia, India, Kazakistan, Paesi Bassi, Polonia, Turchia e Uruguay), unitamente alla proposta di riprendere le disposizioni adeguate in ambito di assistenza amministrativa.

Nel caso delle convenzioni già approvate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati con l'Austria, la Danimarca (compresa l'estensione alle Isole Feroë), la Finlandia, la Francia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, il Messico, la Norvegia, il Qatar e gli USA si prevede altresì di fare approvare mediante decreto gli adeguamenti alla prassi in materia di assistenza amministrativa.

Tutti i decreti dell'Assemblea federale sottostanno al referendum facoltativo.

Il processo di «peer review» del Global Forum

Il Global Forum sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Global Forum) verifica mediante «peer review» l'osservanza degli standard in ambito di assistenza amministrativa negli Stati che vi hanno aderito al momento. La verifica è effettuata in due fasi. Nel quadro della prima fase si verifica se esistono le basi legali dello scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE. L'oggetto della seconda fase è la verifica dell'effettività e dell'efficienza dello scambio di informazioni. La prima fase del «peer review» della Svizzera è iniziata a fine ottobre 2010 e si protrarrà fino all'inizio di giugno 2011. Non è autorizzato il passaggio alla seconda fase qualora uno Stato non abbia introdotto gli elementi essenziali in vista di uno scambio efficace di informazioni.

Il Global Forum comprende gli Stati del G20, tutti gli Stati dell'OCSE, come pure tutti gli altri Stati che riconoscono lo standard dell'OCSE in ambito di assistenza amministrativa.

Attuazione dal profilo legale

Dal profilo legale la modifica va attuata come segue: nel caso delle CDI che non recano ancora una norma di interpretazione, una siffatta norma deve essere

Documentazione

introdotta nel decreto di approvazione delle Camere federali (numero I qui appresso). Nel caso di tutte le convenzioni, la nuova interpretazione della prassi in materia di assistenza amministrativa deve inoltre essere approvata dalle Camere federali (numero II qui appresso):

I. Testo della norma di interpretazione

Ai fini dell'applicazione si considera che l'obiettivo del rinvio a informazioni che sono verosimilmente pertinenti consiste nel garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza consentire allo Stato contraente di intraprendere «fishing expedition» o di richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente è improbabile. Poiché costituiscono importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa devono essere interpretate in maniera da non ostacolare uno scambio efficace di informazioni.

Questa norma di interpretazione è già contenuta nelle convenzioni con il Canada, la Corea del Sud, la Germania, l'India, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Turchia e gli USA.

II. Interpretazione estesa della prassi in materia di assistenza amministrativa in tutte le CDI

Le convenzioni devono essere interpretate nel senso che bisogna dare seguito alla domanda di assistenza amministrativa se vi viene esposto che non si tratta di una «fishing expedition» e se lo Stato richiedente:

- a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata in modo diverso dall'indicazione del nome e dell'indirizzo, in casi eccezionali anche mediante indicazione del numero di conto;*
- b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo del detentore presumibile delle informazioni*

In assenza delle indicazioni di cui alla lettera b. per l'accertamento da parte della Svizzera del detentore delle informazioni devono essere osservati i principi di proporzionalità e di praticabilità.

Come la norma di interpretazione, questo adeguamento della prassi in materia di assistenza amministrativa necessita dell'approvazione delle Camere federali.

Informazioni: Urs Ursprung, direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, 031 322 71 01

Beat Furrer, capo della Comunicazione AFC, +41 31 324 91 29